

Prot. nr. 17727 - Ordinanza nr. 1005 / 2022

IL SINDACO

Premesso che il comma 7 dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 prevede *“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

Visto il D.L. 30/12/2021, n. 228 “Disposizione urgente in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.02.2022 n.15 ed in particolare l'art. 3-quinquies con il quale le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state prorogate al 30.06.2022;

Considerato che il Ministero della Salute con Ordinanza del 01 aprile 2022 ha dettato le linee guida per la ripresa delle attività economiche a seguito dell'emergenza SARS-CoV-2;

Rilevato che le sopra citate disposizioni tendono a favorire l'utilizzo delle aree pubbliche per consentire momenti di aggregazione;

Preso atto delle innumerevoli richieste pervenute dai titolari degli esercizi pubblici che intendono offrire alla clientela momenti di socialità nel rispetto delle disposizioni vigenti;

Ravvisata la necessità, in occasione del periodo estivo di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

Considerato che per lo svolgimento degli eventi necessita acquisire i titoli abilitativi di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno”;

Vista la D.G.R.C. n. 2436 del 01 agosto 2003 pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 “Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica” a cura del Settore Tutela dell'ambiente della Regione Campania;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il vigente Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale di Atripalda (AV) con Delibera n. 22 del 07/04/1998;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 50;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento degli eventi di pubblico intrattenimento con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e/o aperto al pubblico;

DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

di autorizzare, in via provvisoria e sperimentale per favorire il superamento dell'emergenza SARS-CoV-2, i titolari degli esercizi commerciali, esercizi pubblici e tutti coloro che organizzeranno eventi di intrattenimento e pubblico spettacolo allo svolgimento della musica all'aperto, in deroga ai limiti di emissione sonora, fino alle ore 01:00 del giorno 30 settembre 2022.

La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Si precisa che lo svolgimento delle manifestazioni è comunque soggetto al rilascio del titolo abilitativo attraverso la piattaforma Suap e nessuna fonte sonora dovrà essere percepita all'estero del locale dopo le ore 01:00.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ❑ *entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❑ *entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale, li 21 GIU. 2022



Il Sindaco

Avv. Paolo Spagnuolo